

ISTITUTO COMPRENSIVO CROSIA

Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro

(art. 37 D. Lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

ANNO 2021





MODULO 1

FORMAZIONE GENERALE

INDICE

- ▶ Calendario
- ▶ Informazione e formazione dei lavoratori
- ▶ Il progetto
- ▶ Normativa di riferimento
- ▶ Il sistema istituzionale di vigilanza, controllo, assistenza
- ▶ Infortuni e malattie professionali
- ▶ Definizioni
- ▶ Gestione della prevenzione
- ▶ Organigramma funzionale
- ▶ La formazione particolare
- ▶ Riunione periodica



CALENDARIO


WEBNAR			
15.00 - 19.00	15.00 - 19.00	15.00 - 19.00	15.00 - 19.00
LUNEDI' 07/06/2021	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE



CULTURA DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE


La cultura della sicurezza, come concetto trasversale a tutti i settori di vita e lavoro, deve diventare patrimonio di tutti.

Deve essere promossa la cultura della sicurezza, la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni, la diffusione di buone prassi lavorative e di comportamenti sicuri durante tutta la vita professionale del lavoratore, fin dagli studi scolastici.




INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Tra le misure di tutela e prevenzione in tema di sicurezza e salute sul lavoro, **l'informazione** e la **formazione** dei lavoratori assumono primaria importanza; soprattutto nella scuola, quale agenzia formativa per eccellenza nonché luogo privilegiato di diffusione di sapere e conoscenza, si deve veicolare questo principio, nei riguardi del personale dipendente e degli studenti, promuovendo la cultura della sicurezza sul lavoro anche tramite l'attivazione di percorsi formativi interdisciplinari. D.Lgs 81/2008 art. 11



INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'informazione riguarda le misure generali di prevenzione e protezione dai rischi; è destinata a tutti i lavoratori ed il contenuto deve essere facilmente comprensibile. Si supporta l'intervento di informazione con semplici documenti divulgativi quali opuscoli, presentazioni, circolari, avvisi, cartelli.



INFORMAZIONE DEI LAVORATORI


L'informazione dei lavoratori deve essere effettuata nei riguardi di:

- ❑ rischi generici e specifici in azienda
- ❑ procedure di emergenza
- ❑ organigramma in materia di SSL
- ❑ misure di prevenzione e protezione adottate




LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

E' un'attività didattica progettata e strutturata con lo scopo di assicurare al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'informazione e la formazione dei lavoratori sono obblighi, anche delegabili, che ricadono sul datore di lavoro.




IL PROGETTO

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro è realizzata nell'ambito di un vero e proprio progetto formativo basato sull'analisi di contesto, di fabbisogno ed in funzione della specificità dell'ambiente scolastico. L'organizzazione della formazione deve seguire indicazioni normative specifiche che trovano quindi riscontro nel progetto formativo.



ASPETTI NORMATIVI – art. 37


A parte principi e prescrizioni, l'articolo 37 del D.lgs 81/2008 ha chiarito solo parzialmente in cosa deve realmente consistere l'attività formativa e secondo quali criteri deve essere condotta, rimandandone durata, contenuti minimi, modalità realizzativa ed aggiornamento ad uno specifico Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, sentite le parti sociali.




ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE

In data 21 Dicembre 2011 è stato sancito l'accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37 comma 2 del D.lgs 81/2008 (pubblicato in G.U. n. 8 del 11/01/2012 ed entrato in vigore in data 26/01/2012) che rappresenta pertanto la base sulla quale progettare e realizzare gli interventi formativi rivolti ai lavoratori, in materia di sicurezza e salute sul lavoro

ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE




- ❑ Soggetto formatore e Responsabile di progetto
- ❑ Requisiti dei formatori
- ❑ Contenuti
- ❑ Durata in funzione macrocategoria di rischio ATECO
- ❑ Numero max di lavoratori per singolo corso (35)
- ❑ Ente bilaterale/Organismo paritetico – RLS
- ❑ Frequenza obbligatoria (90%) e Registro di presenza
- ❑ Attestazioni finali
- ❑ Regolamentazione e-learning




PREPOSTI – DIRIGENTI – DATORI

Il medesimo Accordo ha anche sancito le modalità formative supplementari, rivolte a lavoratori che assumo ruoli di maggior responsabilità nei riguardi dei dipendenti. Queste figure sono il preposto ed il dirigente. In data 21/12/2011 è stato sancito anche l'accordo sulla formazione del datore di lavoro RSPP.



AGGIORNAMENTO

L'importanza della formazione continua nell'arco della vita professionale del lavoratore è tale anche quando si parla di sicurezza e salute dei lavoratori. In funzione dell'evoluzione tecnica, normativa ed organizzativa, ogni attività di formazione contempla anche una continuità nel tempo attraverso aggiornamenti periodici.



ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO


- ❑ Formazione generale dei lavoratori
- ❑ Formazione specifica dei lavoratori
- ❑ Formazione particolare aggiuntiva dei preposti
- ❑ Aggiornamento periodico dei lavoratori
- ❑ Aggiornamento periodico dei preposti

SUDDIVISIONE PER CATEGORIA DI RISCHIO




La durata della formazione di base dei lavoratori, suddivisa in generale e specifica, è messa in relazione alla classificazione dell'attività economica dell'azienda (ATECO 2007). Al settore "Istruzione" è stato associato un indice di rischio, ai fini formativi, **medio**.

Tale indice può essere messo in relazione alla valutazione del rischio aziendale solo in via del tutto generale.



DURATA DELLA FORMAZIONE

- ❑ Formazione generale - 4 ore
 - ❑ Formazione specifica - 8 ore
 - ❑ Formazione aggiuntiva preposti - 8 ore
 - ❑ Aggiornamento quinquennale lavoratori - 6 ore
 - ❑ Aggiornamento quinquennale preposti - 6 ore
- L'Accordo specifica che la durata non deve essere inferiore al monte ore indicato




LAVORATORI

Il percorso per **docenti e ATA** è strutturato
su:

FORMAZIONE INIZIALE GENERALE E SPECIFICA
4 + 8 = 12 ORE

AGGIORNAMENTO PERIODICO QUINQUENNALE
6 ORE




PREPOSTI

Il percorso per i **preposti** è strutturato su:

FORMAZIONE INIZIALE GENERALE E SPECIFICA
4 + 8 = 12 ORE


FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA
8 ORE

AGGIORNAMENTO PERIODICO QUINQUENNALE
6 ORE



CONTENUTI


- ❑ Formazione generale: presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro
- ❑ Formazione specifica: rischi riferiti alle mansioni, danni, misure di prevenzione e protezione settoriali
- ❑ Formazione aggiuntiva preposti: in relazione ai compiti esercitati dal preposto in materia di SSL



E-LEARNING

La formazione a distanza è espressamente prevista dall'Accordo per:

- ❑ La formazione generale dei lavoratori
- ❑ La formazione dei preposti (parzialmente)
- ❑ La formazione dei dirigenti
- ❑ L'aggiornamento periodico



DIRIGENTI

Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata su 4 moduli:

- ❑ Giuridico – Normativo
- ❑ Gestione ed organizzazione della sicurezza
- ❑ Individuazione e valutazione dei rischi
- ❑ Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

DURATA MINIMA 16 ORE




DATORE DI LAVORO – RSPP

Il Datore di lavoro che intende assumere l'incarico di RSPP deve svolgere una formazione in relazione al livello di rischio dell'azienda (basso – medio – alto).

E' basata su 4 moduli:


Normativo – Gestionale – Tecnico –
Relazionale

DURATA MINIMA 16 – 32 – 48 ORE




I PRINCIPI NORMATIVI

- ❑ La Costituzione della Repubblica
(artt. 32, 35, 41)
- ❑ Il Codice Civile
(artt. 2087, 2048, 2050)
- ❑ Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970 art. 9)
- ❑ Il Codice penale
(artt. 437, 451, 589, 590)




LA COSTITUZIONE

La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori trova il suo massimo riconoscimento nella Costituzione della Repubblica italiana. Tra i “principi fondamentali” dello Stato la Costituzione enuncia la tutela della salute, del lavoro e della sicurezza.




LA COSTITUZIONE

- ❑ Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività....
- ❑ Articolo 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori....
- ❑ Articolo 41: L'iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.




IL CODICE CIVILE

Il Codice Civile disciplina, in maniera diretta, il tema della sicurezza dei lavoratori in due articoli, estremamente importanti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie negli ambienti di lavoro: l'art. 2050 e l'art. 2087.




IL CODICE CIVILE – art. 2087

Articolo 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.




IL CODICE CIVILE – art. 2050

Articolo 2050 – Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose:
Chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad adottare il danno.




RESPONSABILITA' DEI DOCENTI

- ❑ art. 2048 Codice Civile
- ❑ art.61 Legge 11 luglio 1980, n. 312
- ❑ art. 42, 5° comma del CCNL del 14.08.95
- ❑ art. 19 D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81



IL CODICE CIVILE – art. 2048


Articolo 2048 – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte: ...I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.



I PRECETTORI


In base a giurisprudenza risalente e consolidata, il personale insegnante delle scuole, (sia private che pubbliche) rientra nella nozione dei cosiddetti "*precettori*" di cui all'art. 2048 , 2° comma del C.C.

Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione.




LO STATUTO DEI LAVORATORI

Lo *Statuto dei lavoratori* Legge 20 Maggio 1970, n. 300 rappresenta ancora oggi il caposaldo del sistema di tutele e di garanzia sul lavoro, che la Carta Costituzionale aveva delineato per sommi capi ed in linea generale.



STATUTO DEI LAVORATORI – Art. 9


Art. 9 – Tutela della salute e dell'integrità fisica: I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.



IL CODICE PENALE


I delitti in materia antinfortunistica sono disciplinati dagli articoli 437, 451, 589, 590.

Gli articoli 437 e 451 hanno una finalità prevenzionistica in quanto sanzionano penalmente condotte da cui potrebbero originarsi situazioni di pericolo mentre gli articoli 589 e 590 hanno invece carattere repressivo/punitivo trattando eventi gravi già verificatisi.




CODICE PENALE – Art. 437

Art. 437 – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro:
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.




CODICE PENALE – Art. 451

Art. 451 – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro:
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.




CODICE PENALE – Art. 589

Art. 589 – Omicidio colposo: Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.



CODICE PENALE – Art. 590

Art. 590 – Lesioni personali colpose: Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa finoSe i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.....




LA NORMA SPECIFICA

**DLgs 9 Aprile 2008, n.81 coordinato con
DLgs 3 Agosto 2009, n.106**

“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3
Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”


(Testo Unico Sicurezza e Salute sul Lavoro)

Supplemento n. 108/L G.U. 101 del 30/04/2008




IL D.LGS 81 / 2008

Con l'approvazione definitiva del citato decreto prende corpo in Italia il progetto di coordinare e razionalizzare in un unico testo la complessa normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono state abrogate, salvo poche eccezioni, le principali normative fino ad allora esistenti (626/94, 494/96, DPR 547/55, 164/56, 303/56).



D.LGS 81 /2008

- ❑ Si applica a tutti i settori di attività pubblici e privati, Scuola inclusa.
- ❑ Interessa tutte le tipologie di rischio
- ❑ Si estende ad ogni forma di lavoro, anche atipico ed in parte anche a lavoratori autonomi
- ❑ Equipara gli studenti in tirocinio e in laboratorio a lavoratori
- ❑ Si compone di 306 articoli e 51 allegati tecnici




NORMATIVA EUROPEA

La normativa di igiene e sicurezza si è evoluta dagli anni '90 anche grazie alle norme della comunità europea.

Direttive - devono essere recepite dai singoli stati membri

Regolamenti - sono cogenti e direttamente applicabili

Decisioni - sono cogenti verso i singoli stati membri destinatari.



IL PERCORSO NORMATIVO

DPR ANNI 50


DLSG 277/91

DIRETTIVE UE

DLSG 626/94


DLGS 494/96

DLGS ANNI 2000



ALTRE NORME DI RIFERIMENTO


- ❑ Edilizia scolastica Legge 5 Agosto 1975, n.412
- ❑ Edilizia scolastica DM 18/12/1975
- ❑ Prevenzione incendi nell'edilizia scolastica DM 26/08/1992
- ❑ Edilizia scolastica Legge 11 Gennaio 1996, n.23
- ❑ Sicurezza antincendio sul lavoro DM 10/03/1998
- ❑ Primo soccorso DM 15/07/2003, n. 388
- ❑ Impianti tecnologici DM 22/01/2008, n. 37



NORME TECNICHE

Sono specifiche tecniche approvate e pubblicate da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, standardizzazione e unificazione.

Pur essendone facoltativa l'applicazione, l'utilizzo garantisce sicurezza e rispetto della regola d'arte.



DEFINIZIONE

Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998 la norma è una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

norma internazionale (ISO) – norma europea (EN)
norma nazionale (UNI)

Le norme sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte.




NORME TECNICHE

IEC – CENELEC – CEI

NEL CAMPO DELL'ELETTROTECNICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI


ISO – CEN – UNI

NEL CAMPO DELL'UNIFICAZIONE INDUSTRIALE E DELLA STANDARDIZZAZIONE



IL SISTEMA ISTITUZIONALE


Le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro coinvolgono, a livello di amministrazione statale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute.



COMITATO DI INDIRIZZO

Presso il Ministero del lavoro è istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


D.Lgs 81 / 2008 art. 5



COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE

Espressamente prevista dall'art. 6 del DLgs 81/2008 ha importanti compiti di carattere principalmente consultivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


D.Lgs 81/2008 art. 6



COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO

Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il sistema istituzionale, presso ogni Regione e Provincia autonoma opera un Comitato regionale di coordinamento.


D.Lgs 81/2008 art. 7



SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE

Il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) è espressamente previsto dall'art.8 del DLgs 81 /2008 al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

D. Lgs 81 /2008 art. 8




INAIL

Sul web www.inail.it

L'INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue una pluralità di obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro.

L'Ente svolge anche le attività di ricerca, pubblicazione scientifica, certificazione e verifica che erano in capo all'ISPESL. L'assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa.




PRESTAZIONI INAIL

In caso di malattia o infortunio l'INAIL eroga le prestazioni economiche al lavoratore o ai familiari:

- ❑ Indennità temporanea (lesioni reversibili)
- ❑ Indennità permanente (lesioni irreversibili)
- ❑ Danno biologico
- ❑ Altri tipi di sostegno (istruzione figli, rendite per allontanamento da mansione a rischio, ecc).

La prestazione è proporzionale al danno subito ed alla retribuzione percepita dall'infortunato; le diverse invalidità sono soggette a periodiche revisioni con visite mediche specifiche.




IL RAPPORTO ASSICURATIVO

Il Datore di lavoro paga i tassi di premio in proporzione al rischio delle lavorazioni e alle retribuzioni.

L'INAIL gestisce i premi ed eroga le prestazioni a infortunati e vittime di malattie professionali.


Il lavoratore riceve le prestazioni erogate in caso di infortunio o malattia professionale.



ATS (ex ASL)

Alle Agenzie di Tutela della Salute (ex Aziende Sanitarie Locali) competenti per territorio, in base all'art. 13 del DLgs 81/2008 ed a quanto previsto dall'art. 21 della Legge 23/12/1978, n.833 (Istituzione del SSN) sono attribuiti anche i compiti di vigilanza, in materia di prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori. Operano attraverso le U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL).


<http://www.ats-insubria.it/servizi/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro>



UFFICIO ISPETTIVO MINISTERO DEL LAVORO

All'Ispettorato del Lavoro spettano compiti di vigilanza sulle attività lavorative caratterizzate da rischi particolarmente elevati (cantieri, costruzioni edili, opere stradali e ferroviarie, gallerie, uso di esplosivi ...) o rapporti di lavoro speciali (ad esempio apprendisti, adolescenti, invalidi civili, lavoratrici madri).


Sul web www.lavoro.gov.it



VVF

Nel campo della sicurezza sul lavoro al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco spettano competenze autorizzative, ispettive e di vigilanza in materia di prevenzione incendi.


Sul web www.vigilfuoco.it



ORGANISMI PARITETICI

Sono costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

- ❑ programmazione di attività formative
- ❑ elaborazione e raccolta di buone prassi prevenzionistiche
- ❑ sviluppo di azioni inerenti salute e sicurezza
- ❑ assistenza alle imprese



ENTI BILATERALI

A differenza degli organismi paritetici che trovano definizione nel D.Lgs 81/2008, gli enti bilaterali sono previsti dal D.Lgs 276/2003 e fanno più esplicitamente riferimento al mercato del lavoro.


Ai fini della sicurezza sul lavoro tali enti possono rappresentare un riferimento per tutte le iniziative di formazione.

INFORTUNIO

Lesione fisica o psichica, traumatica e non, subita dal lavoratore e dipendente da azioni pericolose, da condizioni ambientali pericolose, da fattori accidentali.

La causa è violenta: caduta, urto, esplosione, ecc.






DENUNCIA DI INFORTUNIO


La denuncia d'infornio, ai fini assicurativi, deve essere presentata all'INAIL territorialmente competente, in modalità telematica, dal datore di lavoro o dal dirigente, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, se la prognosi è superiore ai tre giorni. Il datore di lavoro deve fare denuncia all'Autorità locale di P.S. (Sindaco o Questura).

Ai soli fini statistici ed informativi devono essere comunicati dati e informazioni di infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.




INDICE DI FREQUENZA

Per effettuare confronti tra diversi periodi, nazioni, aree geografiche e comparti produttivi non basta contare gli infortuni. Bisogna calcolare qual è l'incidenza sul numero di ore lavorate. Si usa l'indice di frequenza, che esprime il numero di infortuni per milione di ore lavorate.



INDICE DI INCIDENZA


Rappresenta il numero di infortuni denunciati ogni 1.000 lavoratori occupati. E' un ottimo strumento di confronto tra periodi diversi poiché tiene in debita considerazione il numero di lavoratori occupati.



COSTI SOCIALI

Il fenomeno infortunistico
implica costi sociali stimati in
43,8 miliardi di € pari al
2,8÷3,0% del PIL.

(rapportoRedazione Finanza.com)




INFORTUNI NEL MONDO DELLA SCUOLA

A differenza di quanto si può pensare anche nella Scuola ci si infortuna:


- ❑ 77.000 circa infortuni a studenti (denunce pervenute all'INAIL dalle scuole pubbliche statali)
- ❑ 15.000 infortuni a insegnanti

(anno 2015 – dati INAIL)



MALATTIE PROFESSIONALI

Malattia causata da una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull'organismo del lavoratore, contratta per l'esposizione a determinati fattori di rischio (polveri, rumore, solventi, vibrazioni, ecc.). E' nota anche come *tecnopatìa*.



MALATTIE PROFESSIONALI


La malattia professionale può insorgere anche a lunga distanza di tempo dal periodo di esposizione. Tra le malattie più note ci sono l'ipoacusia, le malattie osteomuscolari, la silicosi, il mesotelioma. Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto sottostimato.



GLI INDENNIZZI

Le principali tecnopatie indennizzate sono:

- ❑ Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee.
- ❑ Ipoacusia da rumore
- ❑ Malattie respiratorie
- ❑ Tumori professionali
- ❑ Malattie cutanee
- ❑ Malattie professionali di natura psichica




SICUREZZA, SALUTE, IGIENE

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

Sicurezza: il complesso delle condizioni nelle quali si svolge l'attività in modo tale che sia preservata l'integrità psico-fisica del lavoratore.


Igiene: insieme delle condizioni sul lavoro che mirano a mantenere lo stato di salute del lavoratore.



PERICOLO, RISCHIO


Pericolo o insicurezza: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. E' la funzione complementare della sicurezza.


Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.



DANNO

Il danno è l'evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) e il rischio (sta succedendo).






DIVERSI RISCHI



PREVENZIONE



Il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. La prevenzione quindi consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso.



PROTEZIONE

La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso.

Nella normativa la prevenzione ha priorità rispetto alla protezione.




GESTIONE DELLA PREVENZIONE


La tutela della sicurezza e salute dei lavoratori si articola su alcune attività fondamentali trattate al capo III del titolo I del D.Lgs 81/2008.

- ❑ Applicazione delle misure generali di tutela ed obblighi
- ❑ Valutazione dei rischi
- ❑ Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
- ❑ Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori
- ❑ Sorveglianza sanitaria
- ❑ Gestione delle emergenze sul luogo di lavoro
- ❑ Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
- ❑ Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche su infortuni e malattie professionali



ORGANIGRAMMA FUNZIONALE





AZIENDA

Parlando di sicurezza e salute sul lavoro per azienda si intende – D.Lgs 81 /2008 art. 2 1° comma lettera c): il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.


Scuola



Azienda




Scuola = Azienda



IL DATORE DI LAVORO

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa – D.Lgs 81/2008 art. 2 comma 1 lettera b – Il DL è il primo e principale responsabile verso i doveri in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.






IL DATORE DI LAVORO


L'individuazione non è scontata perché dipende dagli effettivi poteri. Nelle ditte individuali e nelle società di persone coincide con il/i titolari, persone fisiche. Nelle società di capitali è individuato nello statuto ed è colui che rappresenta la società davanti a terzi ed in giudizio.





IL DATORE DI LAVORO NELLA SCUOLA


Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 per Datore di Lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione. Nella Scuola quindi il datore di lavoro con riferimento alla normativa sulla sicurezza è il Dirigente Scolastico.



DOVERI DEL DL

Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere, informare, formare, per eliminare o ridurre al minimo i rischi.


Il DL deve sempre dimostrare di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare infortuni, diversamente è sanzionabile.



OBBLIGHI NON DELEGABILI

Il DL non può delegare le seguenti attività - D.Lgs. 81 / 2008 art.17


- ❑ la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione
- ❑ la designazione del RSPP



OBBLIGHI DELEGABILI

Per l'espletare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute e per organizzare adeguatamente il sistema di prevenzione e protezione aziendale vi sono ulteriori obblighi in capo ad Datore di Lavoro e/o al Dirigente, anche delegabili.

D.Lgs. 81 /2008 art.18




IL DATORE DI LAVORO – RSPP

Il Datore di Lavoro, previa partecipazione ai programmi di formazione di cui all'Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011, può assumere direttamente l'incarico di RSPP. Tale possibilità non è sempre applicabile ma è subordinata a determinati presupposti numerici e di rischio. D.Lgs. 81/2008 art.34 e allegato II -




Corso RSPP per
Datore di Lavoro




I LAVORATORI

Lavoratore – D.Lgs 81/2008 art. 2
1° comma lettera a: persona che,
indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una
professione...



STUDENTI – LAVORATORI


Al lavoratore è equiparato...il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento....l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature munite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione....



LAVORATORI NELLA SCUOLA


Nella Scuola, in base alla definizione di lavoratore, sono quindi destinatari delle tutele, degli obblighi e delle sanzioni, indipendentemente dal tipo di contratto:

- ❑ Docenti
- ❑ ATA + DSGA
- ❑ Studenti in tirocinio
- ❑ Studenti in laboratorio e cantiere
- ❑ Altri lavoratori autonomi, a progetto, occasionali




COMPUTO DEI LAVORATORI

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale discendono particolari obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008, non sono computate alcune tipologie di lavoratori, tra cui gli studenti equiparati e i tirocinanti.



DOVERI DEI LAVORATORI

D.Lgs 81/2008 art. 20 comma 1: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadano gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.




DOVERI DEI LAVORATORI

I lavoratori devono in particolare – D.Lgs 81 / 2008 art. 20 comma 2:


- ❑ Contribuire all'adempimento degli obblighi...
- ❑ Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute...
- ❑ Utilizzare correttamente attrezzature, sostanze, mezzi...
- ❑ Utilizzare correttamente i DPI assegnati
- ❑ Segnalare condizioni di pericolo
- ❑ Non rimuovere o modificare le protezioni
- ❑ Partecipare ai programmi di informazione e formazione
- ❑ Sottoporsi ai controlli sanitari se previsti

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE




E' costituito dall'insieme delle persone, dei mezzi e dei sistemi, interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di protezione e prevenzione dai rischi professionali per i lavoratori. Si compone di un responsabile e di uno o più addetti. E' organizzato dal Datore di Lavoro, al quale risponde del proprio operato.

D.Lgs 81/2008 Art. 31



REQUISITI


Gli addetti ed il responsabile del servizio, interni o esterni, devono possedere capacità e requisiti specificati, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. D.Lgs 81 /2008 Art. 32



IL RSPP

E' la figura "tecnica" che non può in alcun caso mancare nell'organizzazione della sicurezza ed ha la responsabilità dell'intero Servizio.


Può essere interno, esterno, dipendente, libero professionista o coincidere con il Datore di lavoro medesimo. In ogni caso deve essere formalizzato l'incarico.



IL ASPP

L'addetto al Servizio coadiuva il lavoro del RSPP. Il numero di addetti è funzione delle dimensioni aziendali, delle unità locali e dell'organizzazione del servizio medesimo.


Nelle Scuole, ove il RSPP sia un professionista esterno, si deve garantire un adeguato numero di addetti interni.



COMPITI DEL SPP

D.Lgs 81 / 2008 art.33

- ❑ individuare e valutare i fattori di rischio
- ❑ definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati
- ❑ elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni;
- ❑ proporre programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori




LE RESPONSABILITA'

Il RSPP e gli addetti non hanno una responsabilità diretta e quindi non rispondono per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto.


Può essere comunque coinvolto nelle indagini (e se responsabile anche condannato) laddove si ipotizzi che l'infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata.

LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI



La rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza e salute (citata anche nell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori) è stata decisamente rafforzata con l'entrata in vigore del Testo Unico.


Avviene attraverso uno (o più) RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro - D.Lgs. 81/2008 Art. 2 e Art. 47



IL RLS – ATTRIBUZIONI


- ❑ Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- ❑ E' consultato sulla valutazione dei rischi;
- ❑ E' consultato sulla designazione del RSPP e delle altre figure della prevenzione nonché sull'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- ❑ riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- ❑ riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione [...].

D. Lgs 81/2008 art. 50



RLS E RLST

- ❑ Viene eletto o designato direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti.
- ❑ Viene eletto o designato tra le rappresentanze sindacali nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti.
- ❑ Il n° minimo degli RLS dipende dal n° di dipendenti (1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000).
- ❑ L'elezione avviene, di norma, in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.
- ❑ I lavoratori possono avvalersi di un RLS-T cioè territoriale
D.Lgs 81/2008 art. 48




IL MEDICO COMPETENTE

E' incaricato dal DL se, dalla valutazione dei rischi presenti in azienda, emerge l'esposizione dei lavoratori a uno o più fattori di rischio previsti dalla normativa.


Effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e collabora nella valutazione dei rischi presenti in azienda.





LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa




LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA SCUOLA

Nella scuola, generalmente, la sorveglianza sanitaria viene attuata per gli addetti amministrativi che svolgono attività continuativa di lavoro al videoterminale.


Possono esservi anche altri fattori di rischio a cui i lavoratori (in prevalenza personale ATA) sono esposti tali per cui il datore di lavoro deve avviare la sorveglianza sui lavoratori.






IL PREPOSTO ALLA SICUREZZA

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa.



I PREPOSTI


- ❑ I preposti sono le interfacce tra DL, dirigenti e lavoratori.
- ❑ I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo.
- ❑ Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l'obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi.
- ❑ Anche nel caso del preposto la qualifica, anche in assenza di specifica attribuzione, è testimoniata dagli effettivi poteri (principio di effettività).



OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Obblighi del preposto – D.Lgs 81 /2008 art. 19 –

- ❑ verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza,
- ❑ verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi,
- ❑ istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti,
- ❑ sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio,
- ❑ segnala ai superiori le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.




ADDETTI ALLE EMERGENZE


Il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza.


D.Lgs 81 /2008 art.18





LE SQUADRE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA






IL PRIMO SOCCORSO

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza....
D.Lgs 81/2008 art. 45.

Il riferimento è tutt'oggi rappresentato dal DM 15 Luglio 2003, n. 388






LA LOTTA ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori.


In attesa dell'adozione di nuovi provvedimenti continuano a trovare applicazioni i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al DM 10 Marzo 1998.



L'EVACUAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO




Il datore di lavoro programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.



L'UFFICIO TECNICO

Non è previsto specificatamente dalle norme in materia di sicurezza e salute ma può, ove esistente ed adeguatamente strutturato, costituire un valido supporto tecnico all'operato del Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione a:


- ❑ manutenzione e controlli su impianti, macchinari, strutture
- ❑ forniture di materiali e relative conformità
- ❑ certificazioni e documentazione tecnica



FABBRICANTI, FORNITORI,INSTALLATORI

Il D.Lgs 81 /2008 pone precisi obblighi in capo a fabbricanti, fornitori e installatori con riferimento in particolare alla rispondenza dei prodotti, degli impianti, delle attrezzature alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

D.Lgs 81 /2008 artt. 23 e 24




LA FORMAZIONE PARTICOLARE

Oltre alla formazione di base dei lavoratori, rivolta a tutti, assume particolare importanza la formazione delle figure che occupano ruoli nell'organigramma della sicurezza, svolgono mansioni particolari o utilizzano attrezzature non comuni. Tutte queste figure devono essere formate secondo criteri definiti da diverse normative di riferimento.



LE ALTRE FIGURE DA FORMARE


- ❑ RSPP
- ❑ ASPP
- ❑ RLS
- ❑ ADDETTO PS
- ❑ ADDETTO ANTINCENDIO
- ❑ MANSIONI PARTICOLARI (ATTREZZATURE – MACCHINE)



RIUNIONE PERIODICA

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il DL (o il RSPP) indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- ❑ DL o suo rappresentante
- ❑ RSPP
- ❑ Medico competente, ove nominato
- ❑ RLS



ARGOMENTI IN ESAME

- ❑ Il documento di valutazione dei rischi
- ❑ Andamento degli infortuni
- ❑ Andamento delle malattie professionali
- ❑ Sorveglianza sanitaria
- ❑ Dispositivi di protezione individuale
- ❑ Programmi di informazione e formazione

CONCLUSIONE

Il modulo di formazione generale, rivolto a lavoratori e preposti, costituisce un credito formativo permanente così come specificato al punto 8 dell'Accordo del 21/12/2011.

Gli attestati di frequenza saranno rilasciati direttamente dalla Scuola entro la fine dell'intero percorso formativo.

Grazie per l'attenzione e la partecipazione